

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



CAPITOLATO DI GARA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI, VERSO I PROPRI PRESTATORI DI LAVORO E LA TUTELA LEGALE DEL PARCO NAZIONALE ARCIPELAGO TOSCANO

1. OGGETTO E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

1. La garanzia è prestata per la Responsabilità Civile verso Terzi derivante alla Contraente nella sua qualità di Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, istituito con D.P.R. del 22.07.1996, così come definita dalla Legge quadro sulle aree protette n.394 del 6.12.1991, e per l'adempimento dei compiti istituzionali ad esso affidati dalla legge stessa.
2. L'assicurazione copre anche la responsabilità civile derivante all'Assicurata nell'esercizio delle attività istituzionali su tutto il territorio facente parte del Parco, compresi gli ettari di competenza a mare, e le zone non facenti parte del Parco ma gestite dallo stesso come ad esempio i sentieri di collegamento, piccoli appezzamenti adiacenti, piazzole di sosta ecc..
3. Sono altresì compresi i danni provocati dalla fauna selvatica animali (cinghiali, mufloni, ecc., compresa la gestione delle gabbie per cinghiali) ma con applicazione di una franchigia fissa ed assoluta per singolo sinistro di € 500,00.
4. La garanzia è prestata altresì per la Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, secondo quanto meglio dettagliato al successivo punto 15 delle Condizioni Particolari.

Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società, finché ne ha interesse, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, civile e penale a nome dell'Assicurato, designando legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni che spettano all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i. Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante le fasi delle indagini preliminari, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita se il pubblico ministero abbia già, in quel momento, deciso per la richiesta del rinvio a giudizio dell'Assicurato. Sono a carico della Società le spese legali sostenute, sia per le vertenze civili che per quelle penali, per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite previsto dall'Art.1917 C.C.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

La Società tuttavia riconosce le spese per legali o tecnici designati dall'Assicurato quanto questi siano stati nominati per motivi di urgenza e non vi sia stata la materiale possibilità di ricevere preventivo assenso da parte della Società stessa o la Società non si sia fatta parte diligente nella nomina in tempi utili di tali soggetti.

La Società, anche in presenza di franchigie e/o scoperti a carico del Contraente/Assicurato, è tenuta alla gestione delle vertenze ed al pagamento del danno a norma delle condizioni contrattuali.

La Società provvederà, all'atto della consegna del tabulato riepilogativo dei sinistri della polizza, a quantificare l'importo delle franchigie e/o scoperti dovuti dal Contraente che verranno incassate a mezzo di apposita appendice di incasso unitamente e con le medesime modalità previste per la regolazione del premio.

NB: Per la sola gestione dei sinistri inerenti i danni provocati dalla fauna selvatica animali (cinghiali, mufloni, ecc., la Società si impegna a rispettare la tempistica stabilita nel Regolamento approvato dall'Ente che si allega in copia.

MASSIMALI DI GARANZIA:

Per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

Euro 5.000.000,00 unico per sinistro, per persone, cose e animali.

Per la Responsabilità Civile verso i propri prestatori di lavoro (RCO):

Euro 5.000.000,00 per sinistro con il limite di **Euro 2.000.000,00** per persona.



DATI INERENTI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE:

A) Entrate della Contraente per il 2018 sono stati: **€ 5.466.662,22**

B) Retribuzioni erogate al personale dipendente dell'Ente, tra personale soggetto e non soggetto INAIL, per l'esercizio 2018: € 595.907,65 di cui soggette a INAIL € 522.463,42.

2. DURATA DEL CONTRATTO

La copertura assicurativa ha effetto **dalle ore 24:00 del 30.06.2019 fino alle ore 24:00 del 30.06.2022** e non è prorogabile automaticamente.

E' facoltà della Amministrazione notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/365 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Resta inteso tra le parti che nel corso del periodo contrattuale possono intervenire revisioni delle condizioni normative e/o economiche, laddove emergano elementi tali da giustificare la loro variazione, secondo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 .

3. NOTIZIE UTILI PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO DI POLIZZA

Il premio annuo, che dovrà tener conto di uno o più dei parametri di cui sopra, dovrà essere calcolato sull'**80%** dei valori dei suddetti parametri e rappresenterà anche il premio minimo comunque acquisito per la Società di Assicurazione.

Alla fine dell'anno assicurativo, verrà effettuata la regolazione del premio nei termini e nei modi previsti dalle C.G.A. di polizza.

4. PAGAMENTO DEL PREMIO

Anche in deroga al disposto dell'art. 1901 Codice Civile, la Amministrazione pagherà alla Società, per il tramite del broker:

- a. entro 30 giorni o, se la data che ne consegue e' antecedente all'ultimo giorno del 2° mese successivo, entro il 2° mese successivo alla data di decorrenza della copertura, il premio di prima rata convenuto, sempre che nel frattempo la Società abbia trasmesso, e siano stati ricevuti, i documenti contrattuali in originale; diversamente, il periodo di differimento viene esteso fino al 30° giorno successivo a quello del loro ricevimento;
- b. entro 30 giorni dalla presentazione dell'appendice:
 - o il premio di regolazione disposto dal corrispondente articolo di polizza
 - o il premio di eventuali variazioni contrattuali, se non diversamente convenuto.
 - o gli importi di franchigia e/o scoperto non opposti al terzo danneggiato nell'ambito della liquidazione del danno al lordo della franchigia / scoperto di polizza, laddove presente.

Trascorsi senza esito i termini sopra indicati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 dell'ultimo giorno utile e riprende la sua efficacia dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio (intendendo per tale il giorno in cui la Amministrazione comunica l'avvenuta ricezione da parte della propria Tesoreria dell'ordinativo di pagamento), ferme restando le scadenze contrattuali convenute.

Per i contratti scaduti, il mancato pagamento del premio di regolazione nei termini stabiliti libera la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, dall'obbligo per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

5. GESTIONE DEL CONTRATTO

La gestione del contratto, ovvero la collaborazione alla esecuzione dello stesso, e' affidata al broker di assicurazione Abaco S.r.l..

Anche ai sensi del D. Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da atto che il pagamento dei premi al broker è liberatorio per l'Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento per la Amministrazione.



Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura del 12% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società.

6. MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

7. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

8. DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell' art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

9. FACOLTA' DI RECESSO

Non è ammesso il recesso anticipato in caso di sinistro.

E' consentito il recesso nei soli casi ammessi dalla normativa vigente.

Nel caso in cui la Società eserciti il diritto di recesso, si impegna a soddisfare contestualmente i necessari obblighi informativi relativi ai sinistri liquidati e riservati, con e senza seguito, al fine di mettere l'Ente nelle condizioni di espletare una nuova gara.

10. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO.

In deroga agli artt. 1892, 1893 1894 C.C. l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente assicurato di una circostanza che eventualmente modifichi o aggravi il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si sono verificate. Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente a seguito di variazione della normativa vigente. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o la parte di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

11. RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno per sinistri liquidati ai sensi di polizza, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei dipendenti e/o amministratori e/o collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo.

Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge.

12. INFORMAZIONI SUI SINISTRI

La Società si impegna ed obbliga a fornire al Contraente, e per esso al Broker, con cadenza semestrale, il dettaglio dei sinistri aggiornati, indicando:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva (per singolo sinistro) che dovrà essere mantenuto, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato (per singolo sinistro);
- i sinistri respinti e/o senza seguito (numero e motivazioni).

Tutti i sinistri dovranno riportare la data di apertura della pratica da parte della Società, il relativo numero, la data di accadimento dell'evento, la tipologia dell'evento e la data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o per motivo diverso.



Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di accensione della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte indistintamente le pratiche.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di richiedere ed ottenere ulteriori situazioni sinistri, con le stesse modalità di cui sopra, anche durante il periodo assicurativo, con preavviso di giorni 30 e dati aggiornati almeno a 15 giorni prima.

La Società dovrà, con cadenza semestrale, continuare a rendere i dati previsti anche dopo la cessazione del contratto, sino alla completa definizione di tutti i sinistri.



CONDIZIONI PARTICOLARI

1) PERSONE CONSIDERATE TERZE

A parziale deroga delle C.G.A., si conviene tra le parti che vengono considerati terzi limitatamente alle lesioni corporali:

- tutti coloro che, non in rapporto diretto di dipendenza, partecipino in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurata;
- titolari e dipendenti di ditte fornitrici, e subappaltatrici dei lavori e dei servizi di manutenzione per le parti di competenza dell'Assicurata

2) RESPONSABILITA' CIVILE PERSONALE DEI DIPENDENTI

La garanzia si estende alla Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell'Assicurata, iscritti nei libri obbligatori, per danni involontariamente cagionati a terzi verificatisi nello svolgimento delle loro mansioni sia che queste siano espletate nella struttura dell'Ente sia presso strutture diverse anche al di fuori dell'orario di lavoro. Sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurata, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 c.p., entro i massimali previsti per la R.C.O.

3) R.C.T. DEI DIRIGENTI E DEI QUADRI DELL'ENTE

Le garanzie di polizza si intendono estese, oltre che ai dipendenti dell'Ente di cui al punto precedente, anche al Direttore dell'Ente nello svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalle Leggi.

4) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA

Per tutte le categorie indicate ai precedenti punti 1-2-3, la Società rinuncia al diritto di surroga nei loro confronti, ciò entro i limiti ed i massimali convenuti in polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei dipendenti e dei non dipendenti con l'Assicurata o tra loro.

5) R.C. DEL COMMITTENTE

L'assicurazione è prestata per la R.C. derivante all'Assicurata ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori o motocicli purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurata o allo stesso intestati al P.R.A. o a lei locati. La garanzia vale anche per danni corporali cagionati alle persone trasportate.

6) R.C. DEI FABBRICATI

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurata ai sensi di legge in qualità di proprietario, consegnatario e/o conduttore dei fabbricati, e relative parti comuni se in condominio, sia da essa occupate per l'esercizio dell'attività, sia date in locazione e/o comodato a terzi, e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché dall'effettuazione di lavori di ordinaria manutenzione.

L'assicurazione comprende inoltre i lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione eseguiti sia in economia che appaltati ad imprese. Per i lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, la garanzia viene prestata solo per la R.C. derivante all'Assicurata quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese. Queste ultime sono considerate terzi, compresi i loro titolari e dipendenti.

Sono inoltre compresi i danni da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture, esclusi comunque i danni derivanti da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e da rigurgiti di fogna.

7) DANNI DA INTERRUZIONE E/O SOSPENSIONE DI ATTIVITA'

A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia comprende i danni da interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza.

Tale estensione viene prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di Euro 1.500,00, e comunque con il massimo di Euro 300.000,00.

8) LAVORI IN APPALTO

L'Assicurata cede in appalto i lavori descritti in polizza, per cui l'assicurazione comprende la RC che ricada sull'Assicurata per danni cagionati o subiti da dette imprese, loro titolari e/o dipendenti.



9) DANNI A COSE TROVANTESI NELL'AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI CHE PER NATURA, PESO E/O DIMENSIONI NON POSSONO ESSERE RIMOSSE

A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia è estesa ai danni alle cose di terzi trovantesi nell'ambito di esecuzione dei lavori, esclusi, comunque i danni alle cose in consegna o custodia dall'Assicurata. La garanzia viene prestata con il massimo di Euro 250.000,00 per anno assicurativo.

10) DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI DI TERZI

A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia comprende i danni alle condutture ed impianti sotterranei. Tale estensione è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di Euro 250,00 per ogni sinistro e con un massimo di Euro 100.000,00.

11) PERSONE NON DIPENDENTI DELL'ASSICURATO CHE SVOLGONO ATTIVITA' PER CONTO DELL'ASSICURATO STESSO.

Premesso che l'Assicurata può avvalersi dell'opera di persone non dipendenti, la garanzia viene estesa alla R.C. derivante all'Assicurata per danni cagionati e/o subiti da dette persone mentre eseguono lavori per conto dell'Assicurata stessa.

12) CAUSALE INCENDIO

L'assicurazione si estende ai danni subiti da cose di proprietà di terzi trovantesi all'interno delle strutture in cui si esplica l'attività dell'Ente derivante da incendio di cose dell'Assicurata o da essa detenute. La presente estensione è fissata con lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 250,00 a carico dell'Assicurata ed il massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

13) DANNI DA CEDIMENTO O FRANAMENTO DEL TERRENO: A parziale deroga delle C.G.A. la garanzia comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, compreso le banchine.

Per ogni sinistro verrà applicato uno scoperto sul danno del 10% con un minimo non indennizzabile di Euro 1.500,00 e con un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

14) DANNI AI VEICOLI IN SOSTA ED AI NATANTI ORMEGGIATI: A parziale deroga delle C.G.A., l'assicurazione comprende i danni materiali ai veicoli da trasporto merci, compreso i natanti, ed agli autoveicoli e motoveicoli di terzi e dipendenti, stazionanti nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'Assicurata.

Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta di Euro 100,00 ad eccezione dei natanti che viene elevata ad Euro 250,00, con un massimo risarcimento di Euro 500.000,00 per ogni mezzo danneggiato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso.

15) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PROPRI PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.): La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs.23 febbraio 2000 n. 38, per infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e risultanti a libro paga o da lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. e D.Lgs., addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- b) per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), di cui al punto 1;
- c) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n.38, cagionati a prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali conseguenti ad infortunio dalle quali sia derivata un invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.
- d) Per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro durante il rischio in itinere anche nell'eventuale assenza di analoga copertura da parte dell'INAIL

La presente garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia fissa di 2.500,00 Euro.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'artt. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.



L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti stagisti, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio per addestramento, corsi di istruzione, studi, prove ed altro assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia tale irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia RCO s'intende inoltre operante anche nel caso in cui i dipendenti, lavoratori parasubordinati e lavoratori di cui al D. Lgs. 276/2003 soggetti e non soggetti INAIL si trovino nell'ambito dei luoghi di lavoro oltre il normale orario.

16) GARANZIE COMPLEMENTARI: La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Ente:

- dall'esistenza nell'ambito dell'Ente di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, stamperia, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di compressione, depositi di carburante e colonnine di distribuzione, impianti per la saldatura autogena ed ossiacetilenica e relativi depositi nonché attività ed attrezzature similari utilizzate per le esclusive necessità dell'Ente;
- dalla proprietà e gestione di n.7 boe (2 di servizio e 5 di immersione) installate nella Zona 1 dell'Isola di Pianosa e di n. 9 boe a Giannutri installate nello specchio acqueo di con potenza del Parco;
- dalla proprietà e gestione di impianti di videosorveglianza sulle isole;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso l'allestimento e lo smontaggio di stand, in tutta Europa;
- dai servizi sanitari, prestati in presidi posti all'interno dell'Ente, compresa la responsabilità civile personale dei sanitari e degli addetti al servizio, purché in possesso dei requisiti di legge per svolgere le attività alle quali sono preposti;
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari e striscioni, ovunque installati in Europa, con l'intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'Ente nella sua qualità di committente dei lavori. Resta ferma l'esclusione dei danni alle cose su cui tali insegne, cartelli o striscioni sono affissi;
- dalla gestione della mensa aziendale, compresa la somministrazione di cibi e bevande; ferma restando l'esclusione dei danni da vizio o difetto originario dei prodotti somministrati, questa garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- dal servizio di vigilanza, svolto con guardiani anche armati e cani;
- dall'esistenza nell'ambito dell'Ente di distributori automatici di bevande e simili.
- dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica;
- dall'organizzazione in ambito interno ed esterno di visite guidate a scopo dimostrativo, dall'organizzazione e gestione di corsi di istruzione tecnico-pratica, formazione e/o borse di studio, nonché dall'attività di selezione o prove pratiche per l'assunzione di personale;

17) INQUINAMENTO ACCIDENTALE da contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro e con il minimo di 2.500,00 Euro e con il massimo indennizzo di 250.000,00 Euro per sinistro e per anno assicurativo;

18) Decreto Legislativo 81/2008

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi in relazione alla normativa in materia d'igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, a condizione che l'Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge. Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. "Committente", "Responsabile dei lavori", Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per



l'esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 19: Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

Art. 20: Trattamento dei dati

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss. mm. ed ii. e del Reg. UE GDPR n. 679/2016, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Si allegata statistica dei danni denunciati nel periodo 2013-2018.



SEZIONE "TUTELA LEGALE"

MASSIMALE DI GARANZIA:

Euro **15.000,00** per ciascun sinistro, con il limite di Euro **50.000,00** per ogni periodo annuo di assicurazione, qualunque sia il numero di sinistri accaduti nel periodo.

Condizioni di assicurazione:

La Società assume a proprio carico l'onere delle spese giudiziali e stragiudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante nella garanzia dell'assicurazione descritta nel presente capitolato.

Esse sono:

- a) spese per l'intervento di un legale;
- b) spese peritali;
- c) spese di giustizia nel processo penale;
- d) eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato - Contraente.

La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri conseguenti e strettamente connessi all'attività istituzionale dell'Assicurato, compresi quelli conseguenti a fatti ed atti commessi dai dipendenti dello stesso nell'espletamento del servizio e nell'ambito dei compiti d'ufficio e si riferisce i seguenti casi:

- a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato e dai suoi dipendenti che svolgono l'attività istituzionale dello stesso in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti.
- b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato e dei suoi dipendenti.
- c) difesa penale dei dipendenti dell'Assicurato per delitto colposo e per contravvenzione.

La garanzia opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è eventualmente dovuto ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione in base all'art.1917 C.C.

Sono esclusi dalla garanzia:

- a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- b) gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc..)
- c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato e dei dipendenti dello stesso;
- d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario;
- e) di natura contrattuale comprese quelle con i propri dipendenti;
- f) riguardanti la circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria di proprietà o comunque condotti dagli amministratori o dai dipendenti dell'Assicurato;
- g) che insorgono tra i dipendenti o amministratori dell'Assicurato;
- h) di natura contrattuale nei confronti della Società Assicuratrice;
- i) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- l) relative a sinistri conseguenti ad inquinamento dell'ambiente.

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatesi nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi della CEE, in Austria e Svizzera.

NB: L'Ente si riserva di modificare/integrare le presenti condizioni anche attraverso la pubblicazione di chiarimenti e/o di interpretazioni autentiche.